

STATUTO

**SEZIONE 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI E FINALITA'**

**Art. 1**

**DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E SIMBOLO**

E' costituito il Movimento Politico Energie PER l'Italia (di seguito, anche "Energie PER l'Italia", "Partito", "Movimento Politico" o solo "Movimento").

La sede legale del Movimento è a Milano, in Corso Italia 22.

Il Movimento può essere sciolto **dal Comitato Strategico** riunito in seduta straordinaria.

Il simbolo del Movimento, allegato al presente Statuto sotto la lettera A, è costituito dalla scritta "Energie per l'Italia" e dall'immagine di tre lampadine, il tutto inserito all'interno di un quadrato di colore giallo.

Il testo è composto con sole lettere maiuscole e diviso su tre righe: ENERGIE / PER / L'ITALIA. Le tre righe hanno una medesima larghezza ottenuta variando le dimensioni dei caratteri in modo che la preposizione "per" risulti molto evidente rispetto all'intero blocco. Il carattere tipografico utilizzato è il Gotham Black. Il testo è di colore blu. Sotto la scritta sono disposte in fila, con effetto fotografico, tre lampadine di uguale dimensione, i cui bulbi sono colorati da sinistra a destra, la prima è di colore verde, la seconda bianco e la terza rosso.

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni

politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative

la Segreteria Nazionale può autorizzarne la modifica e/o

integrazione con altri contrassegni anche non appartenenti

al Movimento.

I simboli usati nel tempo dal Movimento fanno parte del

patrimonio del Movimento ed il relativo utilizzo è gestito

dal Segretario.

Denominazione sociale, sede legale e simbolo possono essere

modificati dalla Segreteria Nazionale.

## **Art. 2**

### **FINALITA'**

Energie PER l'Italia è un'associazione finalizzata a

promuovere la formazione di una comunità aperta ed inclusiva

formata da Cittadini, Associazioni, Comunità e Comitati di

cittadini che intendono ricostruire il nostro Paese

attraverso un programma liberale e popolare, riformista,

federalista ed europeista partendo dai territori e dai

programmi, come espresso nel Manifesto del Movimento, parte

integrante del presente Statuto, che si allega sotto la

lettera B.

## **Art. 3**

### **PRESENZA SUL TERRITORIO E DIVULGAZIONE DELLE IDEE**

La presenza del Movimento sul territorio, la formazione

delle idee e delle proposte si basano sulle persone fisiche,

sui Circoli **del Movimento**, nonché sulle Associazioni, sulle

Comunità e sui Comitati di Cittadini e sull'utilizzo della  
piattaforma web energieperlitalia.com.

La piattaforma web è aperta a tutti ed è il luogo dove è  
possibile contribuire attivamente alla formazione delle  
proposte e dei programmi di Energie PER l'Italia.

#### **Art. 4**

##### **ADERENTI E AFFILIATI**

Possono aderire al Movimento Politico Energie PER l'Italia i  
cittadini italiani di età maggiore di 18 anni nonché le  
Associazioni, le Comunità ed i Comitati di Cittadini  
mediante adesione al Movimento nella persona del loro legale  
rappresentante, o affiliarsi i Circoli che vi abbiano  
formalmente provveduto in ottemperanza alle disposizioni  
contenute nel "Regolamento di Adesione e Affiliazione"  
approvato dalla Segreteria Nazionale.

La domanda di adesione o affiliazione comporta la  
condivisione dei principi, dei programmi del Movimento, del  
suo Codice Etico, del presente Statuto e di tutti i  
Regolamenti attuativi, nonché l'impegno a collaborare alla  
realizzazione degli scopi del Movimento secondo le  
attitudini e capacità di ognuno.

#### **Art. 5**

##### **MODALITA' DI ADESIONE E AFFILIAZIONE**

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su  
apposito modulo, secondo le norme previste dal "Regolamento

di Adesione e Affiliazione”.

L’adesione al Movimento da parte delle persone fisiche può avvenire attraverso un Circolo territoriale di Energie PER l’Italia oppure tramite la piattaforma web energieperlitalia.com. **Non vi è distinzione fra aderenti attraverso i Circoli e aderenti tramite la piattaforma web.**

**L’affiliazione dei Circoli** che intendono partecipare al Movimento deve avvenire secondo le norme previste dal “Regolamento di Adesione e Affiliazione”.

Qualora la domanda di adesione o affiliazione venga accolta, la qualifica di aderente o affiliato decorre dalla data di accettazione della domanda.

La mancata segnalazione di aver già aderito o di essere già stato affiliato al Movimento e di aver perso la qualifica per dimissioni o provvedimento disciplinare, è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all’accoglimento, di espulsione.

#### **Art. 6**

##### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI E DEGLI AFFILIATI**

Gli aderenti e gli affiliati a Energie PER l’Italia hanno il diritto di partecipare alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni.

L’adesione ovvero l’affiliazione al Movimento comporta l’esercizio dei diritti associativi, tra cui, quando applicabile, l’eleggibilità ad ogni carica all’interno del

Movimento, salvo quanto previsto al successivo art.9.

I diritti di elettorato attivo e passivo sono esercitabili da chi ha compiuto il 18° anno di età e si acquisiscono a seguito della domanda di adesione presentata ed accolta secondo quanto previsto dal "Regolamento di Adesione ed Affiliazione".

Ogni aderente o affiliato:

a) deve impegnarsi a tenere comportamenti ispirati alla massima correttezza e lealtà nei confronti del Movimento e degli altri aderenti e affiliati;

b) è tenuto al rispetto della legge, delle norme statutarie e regolamentari incluso il Codice Etico del Movimento e delle disposizioni dei suoi Organi Nazionali e Territoriali nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, nonché nell'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7**

##### **PARITA' DI GENERE**

Nella composizione dei suoi organismi collegiali e nella determinazione delle cariche elettive, il Movimento persegue l'obiettivo della parità di genere, in attuazione del principio sancito dall'art.51 della Costituzione.

Tali principi trovano riflesso nelle modalità di composizione delle liste elettorali e ispirano la composizione degli Organi Nazionali e Territoriali.

Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata dal Movimento in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

#### **Art. 8**

#### **DIRITTO DI VOTO**

Il diritto di voto nelle assemblee del Movimento può essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel registro degli aderenti e affiliati al Movimento da **almeno 90 giorni** dalla data di convocazione delle stesse, secondo quanto previsto dagli appositi Regolamenti.

La Segreteria Nazionale aggiorna e conserva il registro degli aderenti e affiliati al Movimento ed espleta le operazioni riguardanti le adesioni e le affiliazioni, comunicando agli Organi Territoriali le variazioni affinché i responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento possano mantenere aggiornati i dati di pertinenza.

Il trattamento dei dati personali deve essere gestito in conformità alla normativa di Legge vigente.

#### **Art. 9**

#### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI ADERENTE O AFFILIATO AL MOVIMENTO**

Costituiscono cause di perdita della qualifica di aderente o affiliato al Movimento:

- a) le dimissioni, che devono essere presentate per iscritto secondo le modalità previste nel "Regolamento

di Adesione ed Affiliazione”, che hanno effetto

immediato e che estinguono eventuali procedimenti in

corso dinanzi al Collegio dei Probiviri;

b) l’espulsione inflitta a seguito di un procedimento disciplinare;

c) la perdita dei requisiti necessari per l’adesione ovvero l’affiliazione, indicati nell’apposito Regolamento;

d) il decesso ovvero lo scioglimento dell’ente. La Segreteria Nazionale provvede a darne comunicazione agli Organi Territoriali interessati.

La perdita dalla qualifica di aderente comporta l’immediata decadenza dal Movimento.

## SEZIONE 2 - GLI ORGANI E LA STRUTTURA TERRITORIALE E

### NAZIONALE

#### **Art. 10**

#### **ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO**

Il Movimento Politico Energie PER l’Italia si basa su un’organizzazione **Provinciale** cui fanno riferimento **tutti gli aderenti tramite la piattaforma web, i Circoli di Energie PER l’Italia**, le Associazioni, le Comunità e i **Comitati di cittadini aventi sede nella medesima Provincia.**

**I Circoli attivi nel medesimo stato estero sono organizzati per stato e convenzionalmente identificati come una singola provincia: tutte le provincie estere sono convenzionalmente**

**considerate parte della regione Lombardia**

Le organizzazioni **Provinciali** rappresentano la base su cui si fonda l'Organizzazione Territoriale (Art.11) e Nazionale (Art.19) del Movimento.

#### **Art. 11**

##### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Sono Organi Territoriali del Movimento Politico Energie PER l'Italia:

- a) l'Assemblea Provinciale,
- b) il Comitato Provinciale,
- c) il Referente Provinciale,
- d) l'Amministratore Provinciale,
- e) il Comitato Regionale,
- f) il Referente Regionale,
- g) l'Amministratore Regionale.

#### **Art. 12**

##### **L'ASSEMBLEA PROVINCIALE**

L'Assemblea **Provinciale** è composta dagli **Aderenti al Movimento della medesima Provincia** (o del medesimo Stato estero) e rappresenta la **porzione territoriale dell'Assemblea Nazionale.**

L'Assemblea **Provinciale** elegge:

- a) i componenti del Comitato **Provinciale.**
- b) i **Delegati Provinciali che partecipano al Comitato Strategico del Movimento.**



L'elezione dei componenti del Comitato **Provinciale** e dei Delegati **Provinciali** al **Comitato Strategico** è disciplinata dal "Regolamento degli Organi Territoriali".

L'Assemblea **Provinciale** viene convocata con cadenza almeno **annuale** dal Referente **Provinciale** ovvero nel caso in cui ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

### **Art. 13**

#### **IL COMITATO PROVINCIALE**

Il Comitato Provinciale è composto da un numero minimo **di 3 ad un massimo di 9 membri** eletti dall'Assemblea Provinciale secondo quanto disciplinato dal "Regolamento degli Organi Territoriali".

Il Comitato dura in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Referente **Provinciale**, a maggioranza dei membri effettivi, secondo le modalità individuate nel "Regolamento degli Organi Territoriali".

Il Comitato **Provinciale**:

1. individua le attività da svolgere in ambito provinciale (o nello stato estero di riferimento) per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale e regionale;
2. **in accordo con il Referente Regionale** determina la linea politica del Movimento a livello Provinciale;
3. coordina le attività svolte in ambito provinciale con quelle svolte dai Circoli **di Energie PER l'Italia**,

dalle Associazioni, dalle Comunità e dai Comitati dei cittadini.

E' presieduto dal Referente **Provinciale** che ne definisce le convocazioni e l'ordine del giorno.

Viene convocato con cadenza almeno **quadrimestrale** dal Referente Provinciale ovvero qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

Qualora complessivamente i membri del Comitato fossero **meno di 3 si procede**, tramite convocazione straordinaria dell'Assemblea Provinciale, ad elezione suppletiva dei componenti mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

#### **Art. 14**

##### **IL REFERENTE PROVINCIALE**

Il Referente **Provinciale** rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche della Provincia (o dello Stato estero di riferimento).

Nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e Territoriali applica la linea politica del Movimento a livello Provinciale.

Presiede il Comitato Provinciale.

**In accordo con il Referente Regionale**, coordina le attività

connesse alla definizione delle liste elettorali per le elezioni provinciali e comunali.

Il Referente **Provinciale** resta in carica due anni e può essere rieletto.

In caso di sue dimissioni o di impedimento permanente, il componente più anziano del Comitato **Provinciale** convoca in via straordinaria, **entro 90 giorni**, il Comitato **Provinciale** per poter precedere con la nuova elezione e sostituzione.

Ad interim ne esercita le funzioni il componente con la maggiore anzianità di adesione al Movimento.

#### **Art. 15**

#### **L'AMMINISTRATORE PROVINCIALE**

E' nominato dall'Amministratore Nazionale, su proposta dell'Amministratore Regionale.

Amministra i fondi destinati all'organizzazione Provinciale del Movimento e agisce sulla base di una procura rilasciata dall'Amministratore Nazionale, secondo quanto deliberato dalla Segreteria Nazionale e previsto dal "Regolamento finanziario e contabile".

L'Amministratore **Provinciale** è responsabile della gestione amministrativa dei fondi a livello **provinciale** e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore Nazionale.

Ha la responsabilità di redigere i conti preventivi e consuntivi a livello **provinciale** nel rispetto delle

indicazioni e delle procedure impartite dall'Amministratore

Nazionale.

La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli

obiettivi politici individuati dagli Organi Nazionali e

Territoriali.

L'Amministratore **Provinciale** resta in carica 3 anni e può

essere riconfermato.

Può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento

dall'Amministratore Nazionale.

#### **Art. 16**

#### **IL COMITATO REGIONALE**

Il Comitato Regionale è un organo collegiale composto dai

Referenti Provinciali della Regione secondo i criteri

previsti dal "Regolamento degli Organi Territoriali".

Il Comitato Regionale:

**1. elegge il Referente Regionale tra i suoi membri, o,**

**in alternativa, a seguito della proposta di almeno due**

**referenti provinciali e con la preliminare**

**autorizzazione del Segretario (art.21), tra gli**

**Aderenti della stessa Regione;**

2. individua le attività da svolgere in ambito regionale

per attuare la linea politica del Movimento deliberata

in sede nazionale;

3. coordina le attività svolte in ambito regionale con

quelle svolte a livello provinciale.

Il Comitato Regionale è presieduto dal Referente Regionale,

che ne definisce le convocazioni e l'ordine del giorno.

Si riunisce con cadenza almeno **quadrimestrale** ovvero

qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli

interventi e delle decisioni assunte.

#### **Art. 17**

#### **IL REFERENTE REGIONALE**

Il Referente Regionale rappresenta il Movimento nelle sedi

istituzionali e politiche nell'ambito della Regione e

assicura la continuità della linea politica degli Organi

Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Presiede il Comitato Regionale e ne convoca le riunioni.

Coordina le attività connesse alla definizione delle liste

elettorali per le elezioni regionali e sovrintende le

attività connesse alla definizione delle liste provinciali e

comunali.

Organizza le attività propedeutiche alle elezioni politiche

ed europee.

Dura in carica 2 anni e può essere rieletto.

#### **Art. 18**

#### **L'AMMINISTRATORE REGIONALE**

E' nominato dall'Amministratore Nazionale.

Amministra i fondi destinati alla struttura regionale e

	agisce sulla base di una procura rilasciata	
	dall'Amministratore Nazionale, secondo quanto deliberato	
	dalla Segreteria Nazionale e previsto dal "Regolamento	
	finanziario e contabile" del Movimento.	
	L'Amministratore Regionale è responsabile della gestione	
	amministrativa dei fondi destinati alla Regione e del	
	rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore	
	Nazionale.	
	Ha la responsabilità di redigere i conti preventivi e	
	consuntivi della struttura regionale del Movimento nel	
	rispetto delle indicazioni e delle procedure impartite	
	dall'Amministratore Nazionale.	
	La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli	
	obiettivi politici individuati dagli Organi Nazionali e	
	Territoriali.	
	L'Amministratore Regionale resta in carica 3 anni e può	
	essere riconfermato.	
	Può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento	
	dall'Amministratore Nazionale.	
	<b>Art. 19</b>	
	<b>ORGANIZZAZIONE NAZIONALE</b>	
	Sono Organi Nazionali del Movimento Politico Energie PER	
	l'Italia:	
	a) l'Assemblea Nazionale,	
	b) <b>il Comitato Strategico,</b>	

c) il Segretario,

d) la Segreteria Nazionale,

e) il Comitato Nazionale,

f) l'Amministratore Nazionale,

g) il Collegio dei Probiviri,

h) la Commissione di Garanzia.

**Art. 19 BIS**

**L'ASSEMBLEA NAZIONALE**

L'Assemblea Nazionale è composta dalla totalità degli Aderenti al Movimento sia sul territorio nazionale che negli stati esteri, essa si articola in assemblee provinciali così come stabilito all'art. 12 del presente Statuto.

Il funzionamento dell'assemblea nazionale verrà disciplinato attraverso apposito regolamento.

**Art. 20**

**IL COMITATO STRATEGICO**

Il Comitato Strategico definisce ed indirizza la linea politica del Movimento.

Elegge il Segretario, i componenti della Segreteria Nazionale secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'elezione del Segretario Nazionale e della Segreteria Nazionale", i membri della Commissione di Garanzia e quelli elettivi del Comitato Nazionale.

Compete altresì al Comitato Strategico modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dal successivo

art. 52.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

E' convocato dal Segretario su delibera della Segreteria

Nazionale, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno.

Può essere convocato anche qualora ne facciano formale

richiesta almeno i due terzi degli aderenti al Movimento. **(X)**

Partecipano al **Comitato Strategico** con diritto di voto:

a) i Delegati **Provinciali**;

b) i Referenti **Provinciali**;

c) **i Referenti Regionali, se non già Referenti Provinciali**;

d) gli aderenti al Movimento che siano: Parlamentari

Nazionali o Europei, Presidenti e Consiglieri Regionali,

Presidenti di Provincia, Capigruppo nei Consigli

Provinciali, Sindaci delle città con oltre 15.000

abitanti; Capigruppo nei Consigli Comunali delle città

Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a

50.000 abitanti;

e) **l'Amministratore Nazionale, i componenti il Comitato**

**Nazionale** ad esclusione del Collegio dei Probiviri e

della Commissione di Garanzia.

**I componenti del Collegio dei Probiviri e della Commissione**

**di Garanzia partecipano al Comitato Strategico**

**senza diritto di voto.**

Le modalità di individuazione dei Delegati **Provinciali**, le

modalità di svolgimento del **Comitato**, inclusi i criteri per



la costituzione dei seggi e le regole di svolgimento delle votazioni, nonché le modalità di gestione delle eventuali controversie in merito sono previste nel "Regolamento del **Comitato Strategico**".

Le nomine dei Delegati **Provinciali** rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del **Comitato Strategico**.

Il Segretario (**Art. 21**) può invitare al **Comitato Strategico** rappresentanti di Associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento Politico e personalità del mondo politico e culturale, che hanno diritto di intervento ma non di voto.

Nel Regolamento del **Comitato Strategico** sono da prevedersi i seguenti criteri:

a) nelle elezioni che competono al **Comitato** può essere autorizzato il voto per acclamazione o per alzata di mano, nel caso di candidati in numero pari o inferiore al numero dei soggetti da eleggere;

b) le delibere sono di norma approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto; il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti o di voti;

c) **relativamente alle delibere di scioglimento del Movimento e modifica dello Statuto devono essere previste maggioranze qualificate di approvazione con**

**voto favorevole non inferiori ai 2/3 (due su tre) dei presenti;**

d) le elezioni avvengono di norma a scrutinio segreto;

e) l'elezione del Segretario e dei componenti della Commissione di Garanzia avviene tra chi abbia conseguito una maggioranza qualificata di voti o comunque secondo le previsioni del successivo art. 28;

f) i membri del Comitato Nazionale possono essere eletti sulla base di liste.

Il Regolamento del **Comitato Strategico** definisce:

1) le modalità di nomina del Presidente del **Comitato**, nonché di costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della commissione verifica poteri e l'individuazione dei componenti dei seggi;

2) il numero legale per la validità delle delibere e gli effetti conseguenti, nonché le relative modalità di verifica;

3) le modalità di documentazione e pubblicità delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 21**

#### **IL SEGRETARIO**

Il Segretario del Movimento Politico Energie PER l'Italia è eletto dal **Comitato Strategico secondo le modalità previste dal successivo art. 28.**

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Segretario dirige il Movimento, assumendone la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali e politiche.

Ha potere di iniziativa politica ed organizzativa e cura le relazioni con le forze politiche in Italia ed all'estero.

Convoca il Comitato Strategico.

Convoca e presiede la Segreteria Nazionale ed il Comitato Nazionale.

**Il Segretario propone la revoca dei componenti della Segreteria Nazionale che delibera a maggioranza dei presenti.**

Con atto motivato in caso di suo impedimento temporaneo, può delegare specifiche funzioni affidando l'ordinaria gestione del Movimento ad un membro della Segreteria Nazionale.

Può avvalersi della collaborazione di esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale, con il compito di fornire indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

In caso di sue dimissioni o impedimento permanente, la Segreteria Nazionale convoca immediatamente il Comitato Strategico per provvedere alla sua sostituzione, da tenersi entro 90 giorni.

#### **Art. 22**

#### **LA SEGRETERIA NAZIONALE**

La Segreteria Nazionale:

1. dà attuazione alle indicazioni operative del Segretario, secondo gli indirizzi delle deliberazioni del Comitato Strategico e del Comitato Nazionale;
2. coordina le attività operative del Movimento, inclusi i gruppi parlamentari;
3. approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento Politico;
4. nomina i Revisori dei Conti;
5. emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto.

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario;
- b) dall'Amministratore Nazionale;
- c) da un minimo di 5 fino ad un massimo di 21 membri di cui il 50% più uno eletti contestualmente all'elezione del Segretario Nazionale, o comunque indicati dal Segretario Nazionale, e la restante parte, in rappresentanza delle minoranze, eletta secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'elezione del Segretario Nazionale e della Segreteria Nazionale"; nel caso la Segreteria Nazionale sia composta da, o si trovi in condizione di, un numero pari di membri, al Segretario spetta voto doppio.

I componenti nominati dal Segretario restano in carica 3

anni, mentre gli altri componenti rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale vi partecipano.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti, il Segretario provvede alla sostituzione secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'elezione del Segretario Nazionale e della Segreteria Nazionale".

I componenti della Segreteria Nazionale esprimono le proprie decisioni mediante partecipazione alle riunioni della medesima. Tuttavia, il Segretario può prevedere che le decisioni dei membri siano espresse mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

La Segreteria Nazionale si riunisce sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Segretario lo giudichi necessario.

La Segreteria Nazionale viene convocata dal Segretario con telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica ovvero consegna a mani almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, a ciascun componente, e, nei casi di urgenza, con telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza stessa.

La Segreteria Nazionale è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato), siano

presenti tutti i suoi componenti.

L'intervento alle riunioni della Segreteria potrà avvenire

anche con l'ausilio di mezzi audio/video collegati, a

condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la

possibilità di assistere ed intervenire in tempo reale alla

discussione ed alle deliberazioni e che almeno il Segretario

ed un componente siano fisicamente presenti nel luogo di

convocazione durante la riunione. In tali casi l'adunanza,

ai fini del verbale, si considera tenuta nel luogo ove si

trova il Segretario.

La Segreteria Nazionale delibera a maggioranza, di norma a

scrutinio palese, salvo nei casi in cui sia diversamente

previsto dal Segretario.

Possono essere invitati alla Segreteria Nazionale altri

associati del Movimento **definiti "Membro Aggiunto"** affinché

riferiscano **relativamente ad incarichi specifici loro**

**affidati dal Segretario** o su fatti o argomenti determinati.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli

interventi e delle decisioni assunte. **I verbali sono firmati**

**dal Segretario.**

#### **Art. 23**

#### **IL COMITATO NAZIONALE**

Il Comitato Nazionale promuove e coordina l'azione politica

del Movimento secondo gli indirizzi programmatici espressi

dal Comitato **Strategico**.

Elegge il Collegio dei Probiviri e, su proposta della Segreteria Nazionale, l'Amministratore Nazionale, che durano in carica 3 anni.

E' presieduto dal Segretario o da un suo delegato.

Sono membri del Comitato Nazionale:

a) il Segretario;

b) i componenti della Segreteria Nazionale;

c) gli aderenti al Movimento eletti dal **Comitato Strategico** secondo le modalità previste dal "Regolamento del **Comitato Strategico**";

d) i Referenti Regionali;

e) gli aderenti al Movimento eletti alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo;

f) gli aderenti al Movimento che siano Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Sindaci di Città Metropolitane;

Partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Nazionale, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri e i membri della Commissione di Garanzia.

Il Segretario può invitare al Comitato Nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento politico e personalità del mondo politico e culturale, che hanno diritto di intervento ma non di voto.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

In caso di perdita della qualità di aderente o impedimento permanente di un membro elettivo, esso viene sostituito da colui o colei che, nella relativa elezione, sia risultato/a primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

I membri elettivi del Comitato Nazionale rimangono in carica 3 anni.

I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Comitato Nazionale.

Il Comitato Nazionale è convocato dal Segretario in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, nonché ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario del Movimento che fissa la data ed il luogo del Comitato Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

#### **Art. 24**

##### **L'AMMINISTRATORE NAZIONALE**

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza



	alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi	
	Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione.	
	E' responsabile della redazione annuale del conto preventivo	
	e del rendiconto consuntivo del Movimento Politico da	
	sottoporre all'approvazione della Segreteria Nazionale.	
	E' responsabile della registrazione e contabilizzazione di	
	tutte le transazioni.	
	E' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla	
	legge e della loro correttezza nel rispetto della disciplina	
	vigente in materia di contribuzione volontaria fiscalmente	
	agevolata ed indiretta.	
	Definisce le norme contabili e regolamentari per coordinare	
	la gestione nazionale con la gestione regionale, tenendo	
	conto anche di quanto previsto dalla normativa relativa ai	
	bilanci dei partiti politici.	
	Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina	
	difensori e procuratori.	
	E' eletto a maggioranza dei presenti dal Comitato Nazionale,	
	su proposta della Segreteria Nazionale.	
	Rimane in carica 3 anni e può essere rieletto	
	<b>consecutivamente</b> una volta.	
	<b>Art. 25</b>	
	<b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e	

	da 2 membri supplenti eletti dal Comitato Nazionale, con il	
	metodo del voto limitato e a scrutinio segreto, secondo le	
	modalità previste nel "Regolamento del <b>Comitato Strategico</b> ".	
	Possono essere eletti Probiviri solo gli aderenti al	
	Movimento che abbiano almeno 40 anni di età e che non	
	facciano parte della Segreteria Nazionale o di Organi	
	Territoriali e che non ricoprano cariche elettive.	
	I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica 3	
	anni e possono essere rieletti una volta.	
	Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente	
	ed un Segretario del Collegio.	
	Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare:	
	a) le infrazioni disciplinari commesse da <b>ogni</b>	
	aderente,	
	b) i ricorsi relativi alle Assemblee Locali;	
	c) i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli	
	atti adottati dagli Organi del Movimento Nazionali o	
	Territoriali;	
	d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del	
	Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo	
	Nazionale o Territoriale;	
	e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la	
	proclamazione degli eletti nel <b>Comitato Strategico</b> .	
	In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il	
	Collegio dei Probiviri è giudice unico, appellabile solo nei	

confronti della Commissione di Garanzia.

Per le infrazioni disciplinari di cui alla precedente

lettera a) è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti

lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti

all'epoca del giudizio.

Le riunioni del Collegio sono verbalizzate con indicazione

degli interventi e delle decisioni assunte.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei

membri effettivi, questi viene sostituito dal membro

supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno

di **3** si procede ad elezione suppletiva dei componenti

mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza naturale

del Collegio.

#### **Art. 26**

#### **COMMISSIONE DI GARANZIA**

La Commissione di Garanzia è composta da 3 membri effettivi

e da 2 membri supplenti, individuati dal Comitato

Strategico, che rimangono in carica 3 anni.

Possono essere eletti componenti della Commissione di

Garanzia solo gli aderenti che abbiano almeno 50 anni di età

e che non facciano parte della Segreteria Nazionale o di

Organi Territoriali e che non ricoprano cariche elettive.

I componenti della Commissione eleggono al proprio interno

un Presidente ed un Segretario della Commissione.

La Commissione di Garanzia è competente a giudicare in relazione:

- a) alla mancata ammissione, alla revoca, alla decadenza della qualità di aderente al Movimento,
- b) all'appello in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Le modalità di nomina della Commissione ed il suo funzionamento sono disciplinate nel "Regolamento del **Comitato Strategico**".

La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Commissione sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri della Commissione fossero meno di 3, i membri mancanti vengono individuati fra gli aderenti al Movimento dal Segretario Nazionale e rimangono in carica fino al successivo **Comitato Strategico**.

#### **Art. 27**

#### **VIGILANZA DEGLI ORGANI SUL MOVIMENTO**

Ogni Organo del Movimento è tenuto a vigilare sull'osservanza dello Statuto, del Codice Etico, delle norme regolamentari e sulle disposizioni ed indicazioni fornite in merito al funzionamento del Movimento, segnalando alle

strutture preposte eventuali irregolarità.

A tale riguardo, gli Organi Nazionali, anche attraverso strutture dedicate, possono attivare in qualsiasi momento ispezioni sulle articolazioni territoriali del Movimento per verificare la corretta gestione delle operazioni.

#### **Art. 28**

#### **METODI ELETTORALI E VALIDITA' DELLE DECISIONI**

Gli Organi collegiali Nazionali e Territoriali al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, assumono decisioni a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Le elezioni a cariche elettive devono svolgersi a scrutinio segreto, fatto salvo che la totalità dei presenti decida diversamente. Possono essere utilizzati i seguenti metodi:

##### **a) Alzata di mano o acclamazione**

Per tutte le casistiche di elezioni trattate nel presente Statuto, in caso non ci siano obiezioni e il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero delle persone da eleggere si può sempre procedere per alzata di mano o acclamazione.

##### **b) Metodo del Majority Judgement**

**Gli elettori valutano tutti i candidati per la loro idoneità alla carica elettiva esprimendo per ogni candidato un giudizio, a titolo esemplificativo:**  
**Eccellente (ideale), Molto buono, Buono, Accettabile,**

**Scarso o Respinto. A più candidati può essere assegnato**

**lo stesso grado di giudizio da un elettore. Il**

**vincitore è il candidato con il grado mediano più alto.**

**Se più di un candidato presenta lo stesso grado mediano**

**più alto, il vincitore viene individuato rimuovendo**

**(uno per uno) qualsiasi grado pari al grado mediano**

**condiviso dal totale di ogni candidato in condizione di**

**parità. Questo si ripete fino a quando sarà solo uno**

**dei candidati ad avere il grado mediano più alto.**

c) Metodo del voto limitato

I candidati da eleggere non sono raggruppati in liste.

Sono eleggibili tutti gli associati, a condizione che

le relative candidature siano state avanzate nelle

modalità previste dai relativi Regolamenti attuativi.

Ciascun votante può indicare sulla scheda i nominativi

che intende votare, in numero massimo previsto dai

relativi Regolamenti attuativi. Risultano eletti

coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti,

fino a completamento del numero dei soggetti da

eleggere. In caso di parità, viene scelto il candidato

con maggiore anzianità di adesione al Movimento e in

caso di ulteriore parità il più anziano d'età. Può

essere previsto il raggiungimento di una soglia minima

di voti per considerare valida la votazione. Nel caso

in cui nell'organo eletto uno dei due sessi risulti

rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si procede all'esclusione del meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, sostituendolo con il più votato fra i non eletti appartenente al genere meno rappresentato, qualora disponibile, fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale.

d) Metodo D'Hondt

Il metodo presuppone il raggruppamento dei candidati in liste, che devono essere depositate nelle modalità stabilite nei relativi Regolamenti. L'attribuzione dei seggi è effettuata dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista per divisori interi progressivi, a partire da uno e fino al numero di seggi da attribuire). L'individuazione dei seggi da attribuire a ciascuna lista avviene in relazione ai quozienti più alti ottenuti, in ordine decrescente, fino al numero di seggi da attribuire. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione al Movimento e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Nella manifestazione di voto, è possibile utilizzare il voto elettronico certificato.

**RINVIO AD ALTRE NORME**

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello Statuto provvede la Segreteria Nazionale con appositi Regolamenti.

**SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

**Art. 30**

**INCOMPATIBILITA'**

La Segreteria Nazionale emana nel Regolamento di Adesione ed Affiliazione le norme sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

**Art. 31**

**DETERMINAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELLE**

**ELEZIONI POLITICHE**

Le liste dei candidati relative alle elezioni politiche nazionali ed europee vengono definite dalla Segreteria Nazionale, sentiti i Referenti Regionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali può avvenire per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

**Art. 32**

**DETERMINAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELLE**

**ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI**

a) Elezioni regionali

La candidatura a Presidente di Regione è di competenza della



Segreteria Nazionale, sentiti i Referenti Regionali.

Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali sono definite e proposte dal Referente Regionale, sentito il Comitato Regionale.

b) Elezioni provinciali

Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della Segreteria Nazionale, sentiti i Referenti **Regionali**.

La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al Referente **Provinciale**, in accordo con il Referente Regionale e il Comitato **Provinciale**.

c) Elezioni comunali

La scelta dei candidati in lista alle elezioni comunali è affidata come segue.

- Comuni fino a 15.000 abitanti: al Referente

**Provinciale;**

- Comuni tra 15.000 e 50.000 abitanti:

o al Comitato **Provinciale** in accordo con il

Referente Regionale, per le candidature a sindaco;

o al Comitato **Provinciale** su proposta del

Referente **Provinciale** e sentito il Referente

**Regionale, per le candidature a consigliere**

**comunale;**

- Comuni con oltre 50.000 abitanti (diversi dalle città metropolitane):

	o al Referente Regionale, sentito il Referente	
	<b>Provinciale</b> , per le candidature a sindaco;	
	o al Comitato <b>Provinciale</b> su proposta del	
	Referente <b>Provinciale</b> in accordo con il	
	Referente Regionale, per le candidature a	
	consigliere comunale;	
	<b>- Città metropolitane:</b>	
	o alla Segreteria Nazionale, sentito il Referente	
	Regionale ed il Referente <b>Provinciale</b> , per le	
	candidature a sindaco;	
	o al Referente Regionale, sentito il Referente	
	<b>Provinciale</b> , per le candidature a consigliere	
	comunale o a consigliere circoscrizionale <b>o di</b>	
	<b>Municipio.</b>	
	Alla Segreteria Nazionale spetta comunque l'approvazione	
	finale preventiva delle liste prima della loro presentazione	
	ufficiale.	
	La presentazione delle candidature e dei contrassegni	
	elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori	
	speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.	
	<b>SEZIONE 4 - L'ASSETTO AMMINISTRATIVO</b>	
	<b>Art. 33</b>	
	<b>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MOVIMENTO POLITICO ENERGIE</b>	
	<b>PER L'ITALIA</b>	
	Le attività del Movimento possono essere finanziate da:	

	a. contributi volontari degli aderenti, degli	
	affiliati o di terzi, inclusi lasciti, donazioni	
	e liberalità;	
	b. contributi degli eletti nelle assemblee	
	rappresentative;	
	c. contribuzione pubblica derivante dall'imposta	
	sul reddito delle persone fisiche;	
	d. ogni altra attività di raccolta ammessa dalla	
	legge.	
	L'ammontare dei contributi dovuti dagli eletti nelle	
	assemblee rappresentative è stabilito dalla Segreteria	
	Nazionale sentito l'Amministratore Nazionale.	
	La Segreteria Nazionale determina i criteri di ripartizione	
	delle risorse fra gli Organi Nazionali e Territoriali del	
	Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto	
	dall'Amministratore Nazionale.	
	La normativa di carattere generale ed i criteri di	
	ripartizione delle risorse tra gli organi Territoriali del	
	Movimento Politico sono riportati nel "Regolamento degli	
	Organi Territoriali".	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 TUIR, comma 8,	
	è stabilito:	
	a. il divieto di distribuire anche in modo indiretto,	
	utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o	
	capitale durante la vita dell'associazione, salvo che	

la destinazione o la distribuzione non siano imposte

dalla legge;

b. l'obbligo di devolvere il patrimonio del Movimento,

in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad

altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di

pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di

cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge.

#### **Art. 34**

#### **FUNZIONI DELL'AMMINISTRATORE NAZIONALE**

L'Amministratore Nazionale:

1. svolge e coordina le attività necessarie per la

corretta gestione amministrativa del Movimento;

2. esegue le delibere della Segreteria Nazionale

relative alla gestione amministrativa ordinaria e

straordinaria;

3. può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa

la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le

richieste di affidamento;

4. effettua pagamenti, incassa crediti;

5. può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni;

6. provvede alla riscossione dei contributi pubblici o

comunque dovuti per legge;

7. predispone le procedure per la redazione dei conti,

	per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga	
	opportuno per la corretta amministrazione del	
	Movimento sia a livello centrale che a livello di	
	Organi Territoriali, fornendo le relative indicazioni;	
	8. predispone annualmente il bilancio preventivo ed il	
	bilancio consuntivo e li presenta alla Segreteria	
	Nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non	
	prima del decimo giorno successivo al loro	
	ricevimento. Nel periodo compreso tra la presentazione	
	e l'approvazione, tali documenti sono resi disponibili	
	alla consultazione presso la sede del Movimento agli	
	associati che ne facciano richiesta alla Segreteria	
	Nazionale;	
	9. predispone il piano generale di distribuzione delle	
	risorse tra Organi Nazionali e Territoriali secondo i	
	criteri determinati dalla Segreteria Nazionale e dalle	
	norme indicate nel "Regolamento degli Organi	
	Territoriali";	
	10. gestisce i fondi destinati alle campagne	
	elettorali e predispone gli ulteriori rendiconti	
	eventualmente richiesti dalla legge;	
	11. sottopone con cadenza trimestrale alla	
	Segreteria Nazionale una relazione in ordine	
	all'attuazione delle funzioni di cui al presente	
	articolo, e degli atti a ciò relativi. Tale relazione	

	dev'essere approvata dalla Segreteria Nazionale e	
	quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul	
	sito del Movimento, entro una settimana dalla sua	
	approvazione.	
	L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede	
	nazionale regionale e provinciale, al deposito delle	
	candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale,	
	svolgendo tale funzione anche per mezzo di procuratori	
	speciali all'occorrenza nominati.	
	<b>Art. 35</b>	
	<b>REVISORI CONTABILI</b>	
	I Revisori Contabili sono nominati dalla Segreteria	
	Nazionale.	
	E' richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto	
	all'apposito Registro.	
	I Revisori Contabili durano in carica 3 anni e possono	
	ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.	
	<b>Art. 36</b>	
	<b>AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI TERRITORIALI</b>	
	Gli Organi Territoriali hanno autonomia amministrativa e	
	negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito	
	territoriale di appartenenza e ne sono legalmente	
	responsabili.	
	Ogni Organo Territoriale, anche se dotato di autonomia	
	amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle	

	indicazioni dell'Amministratore Nazionale, anche con	
	riferimento alla redazione dei conti preventivi e consuntivi.	
	Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata	
	dall'indicazione della fonte di finanziamento.	
	Gli Organi Nazionali non rispondono dell'attività negoziale	
	svolta in ambito locale dagli Organi Territoriali e delle	
	relative obbligazioni.	
	I membri degli Organi Territoriali rispondono personalmente	
	delle obbligazioni assunte.	
	E' in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti	
	atti, anche attraverso procura conferita agli Amministratori	
	Regionali e Provinciali:	
	a. compravendita di beni immobili;	
	b. compravendita di titoli (titoli di Stato,	
	obbligazioni, azioni e simili);	
	c. costituzione di società;	
	d. acquisto di partecipazioni in società già	
	esistenti;	
	e. concessioni di prestiti;	
	f. contratti di mutuo;	
	g. rimesse di denaro all'estero;	
	h. apertura di conti correnti all'estero o in	
	valuta;	
	i. acquisto di valuta;	
	j. richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o	

altra forma di garanzia.

E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti provinciali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva dell'Amministratore Nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

#### **SEZIONE 5 - CIRCOLI DEL MOVIMENTO POLITICO ENERGIE PER**

#### **L'ITALIA**

#### **Art. 37**

#### **DENOMINAZIONE CIRCOLI "ENERGIE PER L'ITALIA"**

Possono utilizzare la denominazione di Circoli "Energie PER l'Italia" ed i relativi elementi grafici distintivi solo le associazioni in possesso dei requisiti previsti, che facciano richiesta alla Segreteria Nazionale e siano riconosciute idonee in base al "Regolamento di Adesione ed Affiliazione".

Il riconoscimento comporta l'affiliazione al Movimento Politico.

I Circoli sono dotati di autonomia organizzativa, economico-patrimoniale, finanziaria, amministrativa e negoziale.



**Art. 38**

**CARATTERISTICHE PER L'AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO**

Per essere affiliati al Movimento Politico Energie PER l'Italia, i Circoli devono avere la forma di Associazioni Non Riconosciute, con statuto avente caratteristiche fondamentali allineate al modello approvato dalla Segreteria Nazionale, che abbiano adottato il Codice Etico del Movimento e siano in linea con i requisiti previsti dal Regolamento di Adesione ed Affiliazione.

La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto, del Codice Etico del Movimento e la giurisdizione del Collegio dei Probiviri e della Commissione di Garanzia.

I Circoli devono:

- a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione degli ideali del Movimento;
- b) consentire la massima libertà di adesione e di dibattito politico interno;
- c) avere almeno 10 associati.

I Circoli con meno di 10 aderenti hanno 6 mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto, pena la loro revoca.

L'affiliazione dei Circoli ed il loro riconoscimento

avvengono ad opera della Segreteria Nazionale previa

istruttoria a cura del Referente **Provinciale**, secondo le

modalità previste dal "Regolamento di Adesione e

Affiliazione".

#### **Art. 39**

#### **ATTIVITA'**

L'affiliazione del Circolo comporta l'accettazione della

linea politica deliberata dagli Organi Nazionali e

Territoriali del Movimento e l'accettazione del

coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza

politica, da parte degli esponenti degli organismi

territoriali di Energie PER l'Italia, anche attraverso i

meccanismi autorizzativi previsti dal "Regolamento di

Adesione e Affiliazione".

Pur essendo dotati di autonomia economico-patrimoniale,

finanziaria, amministrativa e negoziale ed i soli legalmente

responsabili per gli atti da essi compiuti, nella loro

gestione amministrativa i Circoli sono tenuti ad uniformarsi

alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore

Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti del

Responsabile di Circolo e può comportare la revoca

dell'affiliazione.

L'adesione ad Energie PER l'Italia autorizza gli Organi

Nazionali e Territoriali del Movimento ad effettuare

verifiche ed ispezioni presso i Circoli per accertare la corretta gestione delle attività e la coerenza delle condotte con i principi e le regole del Movimento.

#### **Art. 40**

##### **REVOCA DELL’AFFILIAZIONE**

L’affiliazione può essere revocata per la perdita delle caratteristiche oggettive necessarie per l’affiliazione o in seguito a procedimento disciplinare, in capo al Circolo stesso o, in gravi motivi, al suo Responsabile.

Nel primo caso la Segreteria Nazionale, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali del Circolo affiliato, comunica la revoca dell’affiliazione al Circolo interessato.

Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di procedimento disciplinare la revoca dell’affiliazione è pronunciata dal Collegio dei Probiviri.

La revoca dell’affiliazione determina l’immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione Circoli Energie per l’Italia e di tutte le relative rappresentazioni grafiche.

Le decisioni di revoca sono appellabili avanti alla Commissione di Garanzia.

#### **Art. 41**

##### **MOTIVI DI REVOCA DELL’AFFILIAZIONE**

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca

dell'affiliazione:

a) lo svolgimento di attività illecite nella sede del Circoli o in occasione di manifestazioni o altre attività organizzate dal Circoli o alle quali il Circolo partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del Movimento;

b) la violazione dei principi indicati nel presente Statuto, nel Codice Etico del Movimento e dei Regolamenti attuativi;

c) tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attività in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi Energie PER l'Italia.

#### **Art. 42**

#### **CONTROVERSIE**

Sono devolute al giudizio del Collegio dei Probiviri le controversie fra Circoli che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra Circoli e Movimento Politico.

Le decisioni sono appellabili dinanzi alla Commissione di Garanzia.

Si applicano al riguardo le norme contenute nella sezione 6 dello Statuto.

#### **SEZIONE 6 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, RICORSI E**

**COMMISSARIAMENTO**

**Art. 43**

**GIURISDIZIONE**

Gli associati del Movimento, i rappresentanti dei Circoli di Energie PER l'Italia e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento, sono tenuti a ricorrere al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti:

a) l'attività del Movimento,

b) l'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti attuativi,

c) i rapporti del Movimento con i Circoli e con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra essi.

La competenza a decidere sulle controversie in merito all'assunzione della qualifica di associato, nonché alla sua eventuale decadenza è devoluta direttamente alla Commissione di Garanzia.

**Art. 44**

**DECISIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E RELATIVA IMPUGNAZIONE**

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili avanti alla Commissione di Garanzia.

**Art. 45**

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Ogni aderente o affiliato che ritenga sia stata violata una

norma dello Statuto, del Codice Etico del Movimento o di una disposizione regolamentare ovvero che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile (inclusi rappresentanti di Circoli o di associazioni riconosciute dal Movimento) avanti al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare deve svolgersi nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria Nazionale.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni.

Il termine per le impugnazioni innanzi alla Commissione di Garanzia è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la Segreteria del Collegio e ciascun membro del Comitato Nazionale può prenderne visione.

#### **Art. 46**

#### **MISURE DISCIPLINARI**

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di aderente o

affiliato al Movimento;

c) l'espulsione;

d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da Circoli Energie per l'Italia (o altra entità riconosciuta dal Movimento).

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione e comporta la sospensione dagli incarichi eventualmente ricoperti all'interno del Movimento e l'invito a dimettersi da eventuali cariche ricoperte su designazione del Movimento.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un Circolo (o di altra entità riconosciuta dal Movimento).

Tutte le misure disciplinari sono comunicate per iscritto agli interessati.

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è reso pubblico all'interno del Movimento.

#### **Art. 47**

#### **ALTRI RICORSI**

I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei Probiviri possono essere presentati da qualunque aderente al

Movimento e vi abbia diretto interesse personale o quale

rappresentante di un Circolo o altro affiliato.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto alla

segreteria del Collegio entro 30 giorni dall'evento oggetto

della controversia o da quando sarebbe stato possibile

averne notizia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità delle Assemblee devono essere

presentati, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno o posta elettronica certificata PEC, entro 10 giorni

dalla data dell'Assemblea, a pena di decadenza.

La Segreteria Nazionale approva il Regolamento relativo alla

procedura da adottare per la presentazione e decisione dei

ricorsi, nel rispetto del principio del contraddittorio e

del diritto di difesa.

#### **Art. 48**

#### **COMMISSARIAMENTO**

Ove siano ravvisati gravi motivi, la Segreteria Nazionale

può sciogliere qualsiasi Organo Territoriale del Movimento,

nominando un Commissario per il tempo necessario alla

ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi "gravi motivi" l'impossibilità di

funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di

gravi irregolarità di carattere amministrativo e la

manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.

In casi gravi ed urgenti, il Segretario - direttamente o



tramite delega ad un membro della Segreteria Nazionale - può

adottare in via immediata provvedimenti temporanei di

commissariamento, da convalidarsi a cura della Segreteria

Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del

provvedimento.

#### **Art. 49**

#### **SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' DEL MOVIMENTO**

In casi di particolare gravità il Segretario o un membro

della Segreteria Nazionale da esso delegato, può decidere in

via immediata di sospendere un aderente al Movimento o un

Circolo dall'attività del Movimento.

In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento innanzi al

Collegio dei Probiviri.

Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi

dalla sospensione.

I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati

dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva

all'emissione del provvedimento.

#### **Art. 50**

#### **CHIUSURA DEI CIRCOLI**

Qualora in un Circolo il numero degli aderenti scenda sotto

il minimo previsto **dal Regolamento di Adesione ed**

**Affiliazione**, la Segreteria Nazionale ne dà immediata

comunicazione al Referente **Provinciale** di riferimento, il

quale provvede nel termine massimo di 6 mesi - se nel

frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere il relativo Circolo.

#### **SEZIONE 7 - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 51**

#### **POTERE REGOLAMENTARE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE**

La Segreteria Nazionale emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione dello Statuto.

##### **Art. 52**

#### **MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche statutarie sono di competenza del **Comitato Strategico**, ad eccezione di quanto previsto dall'art.1, ultimo comma.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

##### **Art. 53**

#### **NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché le altre disposizioni di legge applicabili.

Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

#### **SEZIONE 8 - NORME TRANSITORIE**

I. Per "periodo transitorio" si intende il periodo

fino al 31 dicembre 2019.

II. I soci fondatori del Movimento nominano all'atto della sua costituzione il Segretario, che rimane in carica per tutto il periodo transitorio e che nomina e revoca l'Amministratore Nazionale. Fino alla nomina dell'Amministratore Nazionale, le sue funzioni sono svolte dal Segretario Nazionale.

III. Entro il termine del periodo transitorio, il Segretario, su delibera della Segreteria Nazionale, indice il primo Comitato Strategico ordinario.

IV. Fino al primo **Comitato Strategico** ordinario, una volta nominata, la Segreteria Nazionale avrà facoltà di nominare, **di revocare o di integrare**, anche in deroga con quanto previsto dal presente Statuto, tutti gli Organi del Movimento a qualsiasi livello. **Entro lo stesso termine alla Segreteria Nazionale è attribuita la facoltà di definire norme organizzative anche in deroga al presente Statuto finalizzate al funzionale espletamento del primo Comitato Strategico.**

V. Nel periodo transitorio, la Segreteria Nazionale è autorizzata ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto che si rendessero necessarie, anche su richiesta della Commissione di garanzia



